PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

Art. 10

Istituzione del "Fondo centrale per il credito peschereccio"

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

Abrogato dal 9 luglio 2004 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Estremi	Legge 17 febbraio 1982, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-pesca-marittima/art-10-istituzione-del-fondo-centrale-per-il-credito-peschereccio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it